

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 437**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Modifica del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e attuazione della direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 dicembre 2004)**

---

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI MODIFICA IL DECRETO LEGISLATIVO 4 FEBBRAIO 2000, N. 45, E ATTUA LA DIRETTIVA 2003/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 APRILE 2003 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 98/18/CE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI E NORME DI SICUREZZA PER LE NAVI DA PASSEGGERI**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (legge comunitaria 2003), e, in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato B prevedono che alla direttiva 2003/24/CE venga data attuazione con decreto legislativo.

Il provvedimento è stato predisposto a seguito di riunioni di coordinamento tenutesi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie nell'ambito della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base del testo predisposto dal Ministero della sanità.

La direttiva 98/18/CE, recepita in Italia con decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, ha dettato per i paesi membri requisiti di sicurezza uniformi per le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri, sia nuove sia esistenti, che effettuano viaggi nazionali.

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea - ritenendo necessario introdurre nuove misure per accrescere la sicurezza del trasporto marittimo di passeggeri, e reputando le norme di stabilità in caso di avaria previste dalla Convenzione Solas 74, come emendata, ovvero dall'allegato I della direttiva 98/18/CE, meritevoli di essere inasprite per le navi ro/ro - sono giunti alla determinazione di emanare la direttiva 2003/24/CE del 14 aprile 2003 concernente appunto ulteriori requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri, con la quale viene emendata la sopraccitata direttiva 98/18/CE.

Partendo dal presupposto che, in condizioni di avaria a seguito di una collisione, il maggior rischio per la stabilità di una nave ro/ro da passeggeri, con un ponte garage chiuso, è costituito dagli effetti dovuti al possibile accumulo di significativi volumi d'acqua su tale ponte, la direttiva in questione ha voluto istituire un collegamento diretto tra le norme che disciplinano la stabilità, già previste nella direttiva 98/18/CE, con il tratto di mare in cui la nave effettivamente opera e, più in particolare, con l'altezza significativa d'onda (intesa come l'altezza media del terzo delle onde di altezza più elevata fra quelle osservate in un determinato periodo) registrata in tale tratto di mare; infatti, è proprio in relazione al valore dell'altezza significativa d'onda che varia la massa d'acqua che può accumularsi sul ponte garage in caso di avaria.

Tale intento è stato raggiunto rendendo obbligatoria, per tutti gli Stati comunitari, l'applicazione del cosiddetto "accordo di Stoccolma", concordato a Stoccolma il 28 febbraio 1996 da otto paesi del nord Europa, fra cui sette Stati membri.

La direttiva, inoltre, introduce per tutte le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri specifici requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta.

Il provvedimento si compone di due articoli, che di seguito si procede ad illustrare.

L'articolo 1 apporta le necessarie modificazioni al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.

Con la lettera a) dell'articolo 1 viene modificato l'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, aggiungendo alcune definizioni di termini usati nel testo, quali "altezza significativa d'onda", "bordo libero residuo", "nave ro/ro da passeggeri", "età" della nave, "ente tecnico".

Con la **lettera b) dell'articolo 1** vengono aggiunti due commi all'articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, prevedendo che l'Amministrazione, con proprio provvedimento amministrativo, individui e tenga aggiornato l'elenco delle classi dei tratti di mare come definite, seguendo i criteri stabiliti nel primo comma dello stesso articolo. L'Amministrazione inoltre individua ed aggiorna per dette classi di tratti di mare i valori d'altezza significativa d'onda. Le predette informazioni devono essere rese disponibili su sito Internet; la Commissione europea deve essere informata del sito internet ove sono state inserite nonché delle modifiche ad esse apportate.

La **lettera c) dell'articolo 1** introduce dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, due nuovi articoli.

L'**articolo 4 bis, comma 1**, stabilisce, in attuazione della direttiva, che le navi di classe A, B e C la cui chiglia sia stata impostata o si trovi ad un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004, devono conformarsi alle disposizioni sui requisiti specifici di stabilità, sulla certificazione e sull'esercizio stagionale o di breve durata, previste dagli articoli 6, 8 e 9 della direttiva 2003/25/CE. Questi articoli, corrispondono agli articoli 5,7 e 8 del decreto legislativo di recepimento di tale direttiva.

Il **comma 2** stabilisce che alle stesse disposizioni degli articoli 5,7 e 8, devono adeguarsi, però entro la scadenza del 1° ottobre 2010, le navi ro/ro da passeggeri di classe A e B esistenti (intendendosi come tali quelle la cui chiglia è stata impostata o si trova ad un equivalente stadio di costruzione in data anteriore al 1° ottobre 2004), a meno che le stesse non vengano ritirate dal servizio entro tale data o a una data successiva alla quale raggiungono 30 anni di età. Tale ultima data non può comunque essere posteriore al 1° ottobre 2015. Le altre navi ro/ro (navi nuove di classe D e navi esistenti di classe C e D) non sono soggette ai nuovi requisiti di cui si tratta.

Al fine di chiarire la completa disciplina prevista nelle norme a cui si fa rimando nei commi 1 e 2, con i **commi 3 e 4** viene precisato che, nell'applicazione dei requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE, richiamato negli articoli 5,7 e 8 del medesimo decreto,

- per la determinazione dell'altezza dell'acqua sul ponte garage della nave ro/ro è impiegato il valore dell'altezza significativa d'onda, intesa come l'altezza media del terzo delle onde di altezza più elevata fra quelle osservate in un dato periodo;
- qualora la nave segua una rotta che incrocia più di un tratto di mare con diverse altezze significative d'onda, deve soddisfare i requisiti specifici relativi al più elevato valore dell'altezza significativa d'onda individuato per tali tratti.

Con l'**articolo 4 ter** vengono previsti requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta intendendosi come tali "le persone che abbiano una particolare difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli".

Tali requisiti, per le navi nuove, sono indicati nell'allegato III e sono immediatamente applicabili. Per le navi esistenti, invece, le modifiche necessarie in applicazione degli orientamenti di cui all'allegato III devono essere effettuate, per quanto ragionevole e possibile, in termini economici, secondo le modalità previste in apposito piano nazionale da approntarsi a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il quinto comma dispone che gli accertamenti strutturali sulle nuove costruzioni e sulle modifiche apportate alle navi esistenti siano effettuate sotto il controllo dell'ente tecnico della nave.

La **lettera d) dell'articolo 1** prevede l'aggiunta al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 dell'allegato III che stabilisce gli orientamenti da seguire per l'applicazione dei requisiti di

sicurezza delle navi da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri per le persone a mobilità ridotta.

Con l'**articolo 2** si precisa che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate carico del bilancio dello Stato.

Per quanto sopra, si omette la relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

**SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO DI MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 FEBBRAIO 2000, N. 45, E ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 APRILE 2003 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 98/18/CE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI E NORME DI SICUREZZA PER LE NAVI DA PASSEGGERI**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, e in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2003/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003, recante modifica alla direttiva 98/18/CE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45; e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del  
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e finanze e delle attività produttive;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo

Articolo 1  
*(Modifiche al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45)*

1. Al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti:
- “ bb-bis) nave ro/ro da passeggeri: una nave da passeggeri che trasporta più di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui all'allegato I;
  - bb-ter) età: età della nave, espressa in numero di anni dalla data della sua consegna;
  - bb-quater) persona a mobilità ridotta: chiunque abbia una particolare difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli;
  - bb-quinquies) altezza significativa d'onda (h<sub>s</sub>): l'altezza media del terzo delle onde di altezza più elevata fra quelle osservate in un dato periodo;
  - bb-sexies) ente tecnico: l'organismo autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazione. “;
- b) all'articolo 3, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
- “ 2-bis. L'Amministrazione individua ed aggiorna con proprio decreto l'elenco dei tratti di mare suddiviso secondo i criteri di cui al comma 1, delimitando le zone nelle quali le classi di navi da passeggeri possono operare tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo limitato applicando i criteri per le classi di cui al comma 1. Per le navi ro/ro da passeggeri, l'Amministrazione individua ed aggiorna con decreto anche i corrispondenti valori d'altezza significativa d'onda in tali tratti.
  - 2-ter. L'Amministrazione rende disponibili le informazioni di cui al comma 3 in una banca dati pubblica, accessibile sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'amministrazione comunica alla Commissione europea il sito in cui dette informazioni sono state inserite e tutte le modifiche ad esse apportate, con le relative motivazioni.”;
- c) dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 4-bis

*Requisiti di stabilità e ritiro progressivo dal servizio delle navi ro/ro da passeggeri*

1. Fermo restando i pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi ro/ro da passeggeri di classe A, B e C, la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, devono essere conformi agli articoli 5, 7 e 8, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE.
2. Fermo restando i pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi ro/ro da passeggeri delle classi A e B, la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, devono essere conformi agli articoli 5, 7 e 8, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE, entro il 1° ottobre 2010, tranne il caso in cui siano ritirate dal servizio a tale data o a una data successiva alla quale raggiungono trenta anni di età, ma comunque non più tardi del 1° ottobre 2015.
3. Per determinare l'altezza dell'acqua sul ponte garage, in applicazione dei requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE, richiamato negli articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto, è impiegata l'altezza

significativa d'onda ( $h_s$ ). I valori dell'altezza significativa d'onda sono quelli che, su base annua, non sono superati con una probabilità maggiore del dieci per cento.

4. La nave che segue una rotta che incrocia più di un tratto di mare, con diverse altezze significative d'onda, deve soddisfare i requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE, richiamato negli articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto, relativi al più elevato valore dell'altezza significativa d'onda individuato per tali tratti.

#### Articolo 4-ter

##### *Requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta*

1. Fatto salvo quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e oltre ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi da passeggeri di classe A, B, C e D e le unità veloci da passeggeri adibite al trasporto pubblico, al fine di garantire un accesso sicuro alle persone a mobilità ridotta, devono:
  - a) se la chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, essere conformi agli orientamenti contenuti nell'allegato III;
  - b) se la chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, procedere all'effettuazione delle necessarie modifiche applicando gli orientamenti di cui all'allegato III, secondo quanto previsto nel piano d'azione nazionale di cui al comma 3.
2. L'Amministrazione consulta e coopera con le associazioni che rappresentano le persone a mobilità ridotta in merito all'attuazione degli orientamenti contenuti nell'allegato III.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora un piano d'azione nazionale per l'applicazione degli orientamenti alle navi e unità veloci la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, da comunicare alla Commissione europea entro il 17 maggio 2005.
4. L'Amministrazione entro il 17 maggio 2006 informa la Commissione europea in merito all'attuazione del presente articolo, per tutte le navi da passeggeri di cui al comma 1, lettera a), per le navi da passeggeri di cui al comma 1, lettera b), autorizzate a trasportare più di quattrocento passeggeri e per tutte le unità veloci da passeggeri.
5. Le verifiche sulla costruzione delle navi nuove e sulle modifiche strutturali alle navi esistenti per l'adeguamento alle prescrizioni del presente articolo competono all'ente tecnico.”;

d) dopo l'allegato II, è aggiunto il seguente:

#### **“ ALLEGATO III** **(Articolo 4-quater)**

##### **Orientamenti sui requisiti di sicurezza delle navi da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri per le persone a mobilità ridotta**

Nell'applicare gli orientamenti del presente allegato deve essere tenuto conto di quanto previsto nella circolare MSC/735 dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI), del 24 giugno 1996, relativa alla raccomandazione sulla progettazione e la gestione di navi da passeggeri al fine di rispondere alle necessità degli anziani e dei disabili.

#### **1. Accesso alla nave**

Le navi devono essere costruite ed attrezzate in modo tale da consentire alle persone a mobilità ridotta di compiere facilmente e in tutta sicurezza le operazioni di imbarco e sbarco, nonché da garantire loro l'accesso ai diversi ponti, o autonomamente o mediante rampe o ascensori. Indicazioni su tale accesso devono essere apposte negli altri punti di accesso alla nave e in altre opportune zone in tutta la nave.

## **2. Cartelli indicatori**

I cartelli indicatori apposti nella nave per informare i passeggeri devono essere collocati in modo da risultare visibili e facilmente leggibili da persone a mobilità ridotta (tra cui le persone con disabilità sensoriali) e posizionati in punti chiave.

## **3. Mezzi per comunicare messaggi**

L'operatore deve disporre, a bordo della nave, di mezzi per trasmettere sia visivamente sia oralmente a tutte le persone che presentano forme diverse di mobilità ridotta annunci concernenti, ad esempio, ritardi, cambi di programma e servizi di bordo.

## **4. Segnali di allarme**

Il sistema di allarme e i pulsanti di chiamata devono essere concepiti in modo tale da allertare e da essere accessibili a tutti i passeggeri a mobilità ridotta, comprese le persone con disabilità sensoriali e quelle con disturbi dell'apprendimento.

## **5. Requisiti supplementari per assicurare la mobilità all'interno della nave**

Corrimani, corridoi e passaggi, porte ed accessi devono essere realizzati in modo tale da permettere il passaggio di una persona su sedia a rotelle. Ascensori, ponti garage, locali passeggeri, alloggi e servizi igienici devono essere progettati in modo da essere accessibili in maniera ragionevole e proporzionata per le persone a mobilità ridotta.”.

### **Articolo 2**

#### *(Norma di salvaguardia)*

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'art.2, comma 3 del d.lgs. n.2811/97, sullo schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.45 e attuazione della direttiva 2003/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

Rep. Atti n. 2140 del 25 novembre 2004

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nell'odierna Seduta del 25 novembre 2004

VISTA la direttiva 98/18/Ce, recepita con decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.45, che ha dettato requisiti di sicurezza uniformi per le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri che effettuano viaggi nazionali;

VISTA la direttiva 2003/24/CE del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE sopra citata, dettando ulteriori requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri;

VISTA la legge 31 ottobre 2003, n.306 recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e, in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato B, che prevedono che alla direttiva 2003/24/CE venga data attuazione con decreto legislativo;

VISTO lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/24 sopra citata, trasmesso con nota DAGL del 2 novembre 2004, prot. 20592, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le regioni hanno espresso il proprio parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sullo schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.45 e attuazione della direttiva 2003/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

Il Segretario  
Dott. Riccardo Carpino

*Riccardo Carpino*

Il Presidente  
Prof. Sen. Enrico La Loggia

*Enrico La Loggia*